


Pos. CNR N. 54/15  
REP. CNR en. N. 5456

Servizi Gen. Sede Centrale  
Sezione Accettazione Corrispondenza  
PERVENUTA IL

3	12 MAR. 2015	
---	--------------	--



**Freie Universität Bozen  
Libera Università di Bolzano  
Università Lìedia de Bulsan**



## CONVENZIONE QUADRO

TRA

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**LA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO**



**N. 0017183****13/03/2015**

**CONVENZIONE QUADRO**  
**TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E LA**  
**LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO**

Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma – 00185, Piazzale Aldo Moro n° 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente pro tempore Prof. Luigi Nicolais (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

La Libera Università di Bolzano, con sede in Bolzano – 39100, Piazza Università, 1, C.F. 94060760215, P.I. n. 02232720215, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Walter A. LORENZ (d'ora innanzi denominata "Università")

**Premesso**

che in base al Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

che le attività del CNR si articolano nelle 11 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all'articolo 55 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

D 0



che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

che per singoli progetti possono essere stipulate specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;

che ai sensi dello Statuto emanato il 31.10.2013 l'Università è una comunità che ha come compito quello di promuovere e coordinare le proprie attività didattiche, di ricerca e di diffusione delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico;

che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Facoltà dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli in campo nazionale ed internazionale;

che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. N. 127/2003;

che è riconosciuta da parte dell'Università l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca;

che è riconosciuta da parte di entrambi gli Enti, l'opportunità di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

che in data 11.06.2009 è già stata firmata una convenzione tra CNR e Università, scaduta nel 2014, per intensificare lo scambio scientifico e per raggiungere gli obiettivi già descritti;

che in base alla pregressa buona esperienza di collaborazione risulta opportuno aggiornare il rapporto contrattuale tra le parti per poter instaurare collaborazioni e legami più approfonditi;

che a tale scopo l'Università ha individuato il Prof. Giustino Tonon come referente per l'Università per la gestione del presente contratto;

che è riconosciuta da parte di entrambi gli Enti che la presente Convenzione quadro ha come riferimento di massima la tipologia del Protocollo di Intesa previsto all'art.49, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del CNR.

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 – Scopo dell'Intesa**

1. Il CNR e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

#### **Articolo 2 – Oggetto dell'Intesa**

1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:

- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;

2. Tale forma di collaborazione sarà regolata attraverso la stipula di Convenzioni operative, adottate sulla base della presente Intesa.

Le Convenzioni operative indicheranno puntualmente gli oneri ed il rispettivo contributo assunto da ciascuna delle Parti come previsto dall' art. 2 comma 1.





### **Articolo 3 – Responsabili della convenzione**

1. L'Università indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Giustino Tonon.
2. Il CNR indica quale responsabile della collaborazione il prof. Francesco Loreto.
3. I responsabili coordinano l'attuazione della presente intesa ed in particolare la stipula di eventuali convenzioni operative per settori specifici di cui all'art. 4.
4. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata all'altra parte.
5. I responsabili elaborano, congiuntamente, alla fine di ciascun anno, una relazione inerente i risultati raggiunti e quelli futuri, e provvedendo successivamente ad inviare la medesima agli Organi direttivi di ciascuna Parte coinvolta nelle attività di ricerca congiunta.

### **Articolo 4 – Convenzioni operative**

1. Il CNR e l'Università possono concordare, la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all'art.49, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolto nel Progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
2. Le Convenzioni potranno definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei progetti di ricerca comuni ed eventualmente per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Enti.

### **Articolo 5 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Il CNR e l'Università, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
2. In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (Norme per l'individuazione di particolari esigenze delle Università ai fini della normativa sulle tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008), che si intende esteso anche agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti, le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di



lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/95. In questo caso le parti concordano che, nel rispetto dell'art. 18 del D. Lgs. n.81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 26 del citato D.Lgs.) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s. mi.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

#### **Articolo 6 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati**

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 4 , e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e il CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e dell'Università quali Enti patrocinanti le attività medesime.

#### **Articolo 7 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso**

1. La presente Intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione sulla presente convenzione e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti entro la data di scadenza dei cinque anni.

2. Le parti potranno recedere dalla presente Intesa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Il CNR si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

### Articolo 9 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

### Articolo 10 – Registrazione


1. La presente Convenzione Quadro viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Bolzano, ...05/03/2015...

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Rettore dell'Università

Prof. Walter Lorenz



Roma, ...18 MAR. 2015.....

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais

